



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MINASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2026

Disposizioni in materia di incentivi fiscali per i titolari di redditi da pensione di fonte estera e per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale nei piccoli comuni del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca alcune modifiche alla normativa fiscale vigente con l'obiettivo di incentivare il trasferimento della residenza nei piccoli comuni italiani e contribuire al contrasto dei fenomeni di spopolamento che interessano numerosi territori del Paese, in particolare nelle aree interne e nei centri caratterizzati da ridotte dimensioni demografiche.

Negli ultimi anni il progressivo calo della popolazione residente nei piccoli comuni ha assunto dimensioni sempre più rilevanti, con conseguenze negative sul piano economico, sociale e territoriale. La diminuzione della popolazione comporta infatti una progressiva riduzione dei servizi essenziali, un indebolimento del tessuto produttivo locale e un generale impoverimento del capitale sociale delle comunità interessate.

In tale contesto, l'intervento normativo intende rafforzare gli strumenti di attrazione della residenza nei comuni di minori dimensioni, prevedendo specifiche misure di carattere fiscale rivolte, in particolare, ai soggetti titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

L'articolo 1 del disegno di legge interviene sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo una modifica all'articolo 24-ter, che disciplina il regime opzionale di imposizione sostitutiva per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato.

In particolare, il comma 1 inserisce, dopo il comma 2 del citato articolo 24-ter, il nuovo comma 2-bis, volto a prevedere un

regime agevolato per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia in uno dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La disposizione consente ai predetti soggetti di optare per l'assoggettamento dei redditi prodotti all'estero a un'imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria, con aliquota pari al 5 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, secondo quanto previsto dalla disciplina già vigente in materia.

Al fine di indirizzare la misura verso soggetti caratterizzati da una capacità economica più contenuta e favorire l'insediamento stabile nei territori interessati, l'accesso al regime agevolato è subordinato al rispetto di specifici requisiti economici e territoriali. In particolare, la disposizione prevede che il beneficio possa essere riconosciuto esclusivamente ai contribuenti che trasferiscono la propria residenza in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e il cui reddito familiare annuo, determinato ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superi i 20.000 euro.

La previsione di tale requisito reddituale è finalizzata a garantire che l'agevolazione fiscale sia rivolta prioritariamente a nuclei familiari con redditi medio-bassi, evitando possibili utilizzi distorsivi dello strumento e assicurando una maggiore coerenza della misura con i principi di equità del sistema tributario.

L'articolo 2 interviene invece sull'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante disposizioni in materia di fi-

scalità internazionale, introducendo il nuovo comma 10-bis.

La disposizione stabilisce che le percentuali di imponibilità previste dai commi 1, 4 e 10 del citato articolo 5 siano ridotte al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e il cui reddito familiare annuo, calcolato ai fini dell'ISEE, non superi i 20.000 euro.

Tale previsione mira a rafforzare l'attrattività fiscale dei piccoli comuni italiani, favorendo il trasferimento della residenza da parte di contribuenti che scelgono di stabi-

lirsi in territori caratterizzati da una minore densità abitativa e da condizioni di maggiore fragilità demografica.

Nel complesso, l'intervento normativo è volto a promuovere il ripopolamento e la rivitalizzazione dei piccoli centri, contribuendo al riequilibrio territoriale e al rafforzamento delle economie locali. Attraverso l'introduzione di mirate agevolazioni fiscali, il disegno di legge intende sostenere politiche di valorizzazione delle aree interne e contrastare i fenomeni di marginalizzazione territoriale, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di coesione economica e sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni di cui al comma 1 aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con reddito familiare annuo, determinato ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 20.000 euro, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria con aliquota del 5 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dopo il comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 10-bis. Le percentuali di cui ai commi 1, 4 e 10 sono ridotte al 10 per cento per i

soggetti che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni di cui all'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti e reddito familiare annuo, determinato ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 20.000 euro ».

